

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

438 / 2025 del 11/12/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SOCCORSO IN AMBIENTE GHIACCIO - OLIMPIADI INVERNALI MI-CO 2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SOCCORSO IN AMBIENTE GHIACCIO - OLIMPIADI INVERNALI MI-CO 2026

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15, c. 1, della Legge n. 241 del 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti";

RICHIAMATA la DGR XII/2931 del 05.08.2024 individua tra i Soggetti Attuatori l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e, secondo quanto previsto all' Allegato 1 - paragrafo 1, attribuisce all'ASST GOM Niguarda adeguate risorse aggiuntive sia economiche (correnti e in conto capitale) sia di personale, in forza del suo ruolo di "Ospedale Olimpico per gli aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi, alla quale dovranno essere assegnate, a partire dall'esercizio 2024;

DATO ATTO che, la suddetta DGR XII/2931 del 05.08.2024, al paragrafo 7, della DGR XII/2931 del 05.08.2024 attribuisce ad AREU il coordinamento e la gestione dell'assistenza sanitaria degli eventi (denominati *Test Event*) che si svolgeranno nel territorio regionale volti verificare, collaudare e quindi preparare l'assistenza sanitaria per le Gare Olimpiche del 2026;

CONSIDERATO che le Olimpiadi Invernali MI-CO 2026 richiedono l'attivazione di specifiche attività formative per la gestione del soccorso in ambiente ghiaccio, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria durante gli eventi sportivi;

RILEVATO che l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige dispone di comprovata esperienza tecnico-professionale in materia di soccorso e formazione in ambiente ghiacciato, nonché di personale qualificato in grado di erogare attività formative specialistiche;

CONSIDERATO che, in data 08/10/2025 è pervenuta alla S.C. Affari Generali e Legali, la richiesta del Direttore della Struttura Formazione, con la quale si rappresentava la necessità di procedere alla formalizzazione di una convenzione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA – Südtiroler Sanitätsbetrieb/SABES), al fine di consentire la formazione specifica del personale sanitario destinato alle attività di soccorso presso le Venue Olimpiche del ghiaccio, come dettagliato nella comunicazione medesima;

VISTO che, a seguito di tale richiesta, AREU:

- con nota prot. n. 30881 del 15/10/2025 ha trasmesso la proposta di convenzione all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
- con nota prot. n. 33642 del 07/11/2025, l'Azienda ha restituito la convenzione debitamente firmata, confermando la disponibilità a fornire il pacchetto formativo richiesto;

ATTESTATO che, il Direttore della S.C. Formazione, ha esaminato la proposta di collaborazione, valutato la coerenza dei contenuti con le esigenze progettuali connesse al programma formativo olimpico e successivamente ha verificato la disponibilità degli spazi organizzativi e logistici necessari allo svolgimento delle attività formative, nonché la sostenibilità dei costi relativi al rimborso viaggio, vitto e alloggio del personale docente individuato da ASDAA, esprimendo valutazione favorevole alla stipula della convenzione;

CONSIDERATO che, la collaborazione si concretizzerà nei seguenti ambiti di intervento:

- realizzazione di un corso di formazione specifico per la gestione del soccorso in sicurezza in ambiente sportivo su ghiaccio, della durata complessiva di 24 ore, svolto dal personale sanitario (1 medico e 1 infermiere) dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, che si svolgerà presso le sedi AREU:
 - Viale Monza 223 – Milano, per la parte teorico-didattica;
 - Pala Sesto (Palazzo del Ghiaccio) – Sesto San Giovanni, per la parte pratica su superficie ghiacciata.
- predisposizione di materiale formativo e informativo, che potrà essere messo a disposizione dei discenti e utilizzato per eventuali successive attività formative per il personale di AREU che a sua volta potrà formare ulteriore personale interessato;
- formazione e affiancamento pratico dei formatori/istruttori dedicati alla gestione del soccorso su ghiaccio, comprendente:
 - una giornata di formazione teorico-pratica;
 - due giornate di affiancamento operativo (le date saranno concordate tra le parti);

DATO ATTO, inoltre, che l'accordo prevede che AREU rimborsi all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige tutte le spese, dirette e indirette, sostenute per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, comprese le spese di vitto, alloggio e viaggio, qualora eccezionalmente anticipate dalla stessa e eventuali ulteriori oneri derivanti da attività aggiuntive richieste e preventivamente concordate tra le Parti, ovvero imposti da nuove disposizioni normative nazionali, saranno riconosciuti e rimborsati da AREU a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni;

DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, e ha durata di un anno, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della stipula della convenzione, allegata al presente

provvedimento, quale parte integrate e sostanziale, relativa alla collaborazione per attività di formazione specifica per la gestione del soccorso in sicurezza in ambiente sportivo su ghiaccio;

2. di dare atto che la convenzione ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, e ha durata di un anno, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che la convenzione prevede di attivare una collaborazione nei seguenti ambiti di intervento:
 - realizzazione di un corso di formazione specifico per la gestione del soccorso in sicurezza in ambiente sportivo su ghiaccio, della durata complessiva di 24 ore, svolto dal personale sanitario (1 medico e 1 infermiere) dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, che si svolgerà presso le sedi AREU:
 - Viale Monza 223 – Milano, per la parte teorico-didattica;
 - Pala Sesto (Palazzo del Ghiaccio) – Sesto San Giovanni, per la parte pratica su superficie ghiacciata.
 - predisposizione di materiale formativo e informativo, che potrà essere messo a disposizione dei discenti e utilizzato per eventuali successive attività formative per il personale di AREU che a sua volta potrà formare ulteriore personale interessato;
 - formazione e affiancamento pratico dei formatori/istruttori dedicati alla gestione del soccorso su ghiaccio, comprendente:
 - una giornata di formazione teorico-pratica;
 - due giornate di affiancamento operativo (le date saranno concordate tra le parti).
4. di prendere atto che l'accordo prevede che AREU rimborsi all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige tutte le spese, dirette e indirette, sostenute per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, comprese le spese di vitto, alloggio e viaggio, qualora eccezionalmente anticipate dalla stessa e eventuali ulteriori oneri derivanti da attività aggiuntive richieste e preventivamente concordate tra le Parti, ovvero imposti da nuove disposizioni normative nazionali, saranno riconosciuti e rimborsati da AREU a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento sono pari a €7.000, comprensivi di oneri a carico dell'Azienda e IVA ove prevista e verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2025 e 2026, codice progetto: "OLIMPIADI-COSTI", come di seguito riportato:

| SPESA | COSTO STIMATO | ANNO | CONTO |
|---------------------------|---------------|------|---|
| VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO | €2.000 | 2025 | 30.20.32.60 (Rimborso spese viaggio, vitto e soggiorno) |
| FORMAZIONE | €1.500 | 2025 | 30.20.34.15 (Formazione externalizzata da pubblico) |
| VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO | €2.000 | 2026 | 30.20.32.60 (Rimborso spese viaggio, vitto e soggiorno) |
| FORMAZIONE | €1.500 | 2026 | 30.20.34.15 (Formazione externalizzata da pubblico) |

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SOCCORSO IN AMBIENTE GHIACCIO - OLIMPIADI INVERNALI MI-CO 2026

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito per brevità "AREU"), già Azienda con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

e

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (di seguito per brevità "ASDAA"), con sede in Bolzano, Via Thomas Alva Edison 10D, C.F./Partita IVA n. 00773750211, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Christian Kofler.

PREMESSO CHE

- le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15, c. 1, della Legge n. 241 del 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti";
- la DGR XII/2931 del 05.08.2024 individua tra i Soggetti Attuatori l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e, secondo quanto previsto all' Allegato 1 - paragrafo 1, attribuisce all'ASST GOM Niguarda adeguate risorse aggiuntive sia economiche (correnti e in conto capitale) sia di personale, in forza del suo ruolo di "Ospedale Olimpico per gli aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi, alla quale dovranno essere assegnate, a partire dall'esercizio 2024;
- la suddetta DGR XII/2931 del 05.08.2024, al paragrafo 7, della DGR XII/2931 del 05.08.2024 attribuisce ad AREU il coordinamento e la gestione dell'assistenza sanitaria dei sette eventi (denominati *Test Event*) che si svolgeranno nel territorio regionale volti verificare, collaudare e quindi preparare l'assistenza sanitaria per le Gare Olimpiche del 2026;
- AREU, alla luce della comprovata esperienza in materia di soccorso, ha chiesto la collaborazione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, per la formazione del personale dedicato alla gestione del soccorso su ghiaccio, durante le Venue olimpiche;
- che l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante del presente accordo.

ART. 2 OGGETTO

AREU e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige convengono di attivare una collaborazione nei seguenti ambiti di intervento:

- Realizzazione di un corso di formazione specifico per la gestione del soccorso in sicurezza in ambiente sportivo su ghiaccio, della durata complessiva di 24 ore, svolto dal personale sanitario (1 medico e 1 infermiere) dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.
- Il corso si svolgerà presso le sedi AREU:
 - Viale Monza 223 – Milano, per la parte teorico-didattica;
 - Pala Sesto (Palazzo del Ghiaccio) – Sesto San Giovanni, per la parte pratica su superficie ghiacciata.
- Predisposizione di materiale formativo e informativo, che potrà essere messo a disposizione dei discenti e utilizzato per eventuali successive attività formative per il personale di AREU che a sua volta potrà formare ulteriore personale interessato.
- Formazione e affiancamento pratico dei formatori/istruttori dedicati alla gestione del soccorso su ghiaccio, comprendente:
 - una giornata di formazione teorico-pratica;
 - due giornate di affiancamento operativo (le date saranno concordate tra le parti).

ART. 3 MODALITA' OPERATIVE

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente:

AREU si impegna a fornire:

- Spazi idonei per lo svolgimento della parte frontale del corso (capienza circa 20 discenti, più gli istruttori);
- Spazi adeguati alla parte pratica, presso il Pala Sesto (Palazzo del Ghiaccio), idonei allo svolgimento di addestramenti su superficie ghiacciata;
- Materiale adeguato agli addestramenti relativi alla gestione delle restrizioni motorie da traumi e alla gestione del trasporto della vittima (da concordare con i Formatori dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige);
- Copertura delle spese di trasferta, comprendente rimborso viaggio, vitto e alloggio per due professionisti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, per la durata di tre giornate, nei pressi della sede del corso.

L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige si impegna a:

- Individuare e mettere a disposizione i partecipanti e formatori coinvolti nell'attività;
- Collaborare alla definizione dei contenuti formativi e alla pianificazione delle attività pratiche;
- Fornire eventuale supporto logistico e organizzativo necessario alla buona riuscita dell'iniziativa.

ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE

L'attività di collaborazione sarà effettuata dal personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in orario di servizio e gli oneri economici derivanti dall'impiego di personale sono

a carico della parte richiedente.

AREU si impegna a:

- rimborsare all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige tutte le spese, dirette e indirette, sostenute per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione;
- effettuare i rimborsi previa presentazione da parte dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige della documentazione giustificativa delle spese sostenute (oneri del personale valorizzati secondo il CCNL Area Sanità e il Contratto Integrativo, fatture di acquisto, ecc.);
- versare gli importi dovuti all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, di norma con cadenza semestrale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile.

Restano, inoltre, a carico di AREU:

- le spese di vitto, alloggi e viaggi connesse alla realizzazione di quanto prescritto nel presente accordo, qualora eccezionalmente sostenute dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, che dovranno essere rimborsate nelle modalità indicate dal precedente comma 2;
- eventuali oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti, derivanti da attività aggiuntive svolte dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, previo accordo con l'Amministrazione utilizzatrice e/o nuove disposizioni normative nazionali, saranno riconosciuti e rimborsati da AREU a partire dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni.

ART. 5 DURATA E RISOLUZIONE

Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed ha durata di un anno, con esclusione del tacito rinnovo, fatta salva la collaborazione effettuata nelle more del rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto il presente accordo potrà essere rinnovato o prorogato per un periodo di pari durata, tramite atto formale sottoscritto da entrambe le Parti;

Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno sei mesi, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

ART. 6 RAPPORTI

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con la presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti, o tra quelle da loro appositamente individuate.

ART. 7 IMPOSTE E ONERI

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con oneri a carico di AREU;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

ART. 9 CONTROVERSIE

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General data Protection Regulation, "GDPR").

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano altresì a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

ART. 11 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto, *(data e firma della sottoscrizione digitale)*.

Per AREU, il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, il Direttore Generale, Dott. Christian Kofler

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo al Foro competente, *(data e firma della sottoscrizione digitale)*.

Per AREU, il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, il Direttore Generale, Dott. Christian Kofler